

ACCORDO TECNICO

LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

con sede in Roma, via XX Settembre, 11 - 00187, rappresentato dal
Sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare
Gen. S.A. Giuseppe BERNARDIS

ed

IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS) DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI)

con sede in Milano, via E. Petrella, 19 – 20124, rappresentato dal
Presidente Nazionale del C.N.S.A.S.
Pier Giorgio BALDRACCO

PREMESSO CHE

- *a seguito di nuove norme intervenute per regolare l'attività del Club Alpino Italiano (C.A.I.) - Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), il citato sodalizio ha chiesto di sottoporre a revisione la Convenzione SAR stipulata a Vigna di Valle il 25 novembre 1960 tra il Comando Trasporto e Soccorso Aereo dell'Aeronautica Militare (A.M.) ed il Club Alpino Italiano, così come modificata il 20 dicembre 1970;*
- *a tal riguardo, anche la Difesa ravvisa la necessità che la citata Convenzione sia riformulata in aderenza alle norme odierne ed al ruolo che le Forze Armate hanno in materia di soccorso;*

VISTA: *la Legge 6 marzo 1958 n. 247 – Costituzione ed ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina – che all'art. 3 recita “L'Aeronautica Militare provvede (...) all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facoltà da parte dell'Esercito e della Marina di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unità. All'Aeronautica Militare competono, inoltre, la direzione ed il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attività che comportino il concorso di elicotteri di più Forze Armate”;*

VISTO: *il DPR. 21 febbraio 2006 n. 167 “Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;*

VISTO: *l'art. 1 della Legge 331 del 14 novembre 2000 “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale”, che abroga l'art. 1 della Legge n. 382 dell'11 luglio 1978, “Norme di principio sulla disciplina militare”, includendo al comma 5, fra i compiti delle FF.AA., il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e lo svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;*

VISTA: *la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 – Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile – definisce le FF.AA. come “Strutture operative nazionali” del Servizio nazionale della Protezione Civile;*

VISTA: *la Legge n. 266 del 11 agosto 1991, “Legge-quadro sul volontariato”*

VISTI: *l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, che prevede la possibilità, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;*

VISTO: *il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante norme sulla semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;*

- VISTA:** *la Legge 3 aprile 1997, n. 94 e successive modificazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;*
- VISTA:** *la Legge 18 febbraio 1997, n. 25, “Attribuzione del Ministro della Difesa ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell’Amministrazione della Difesa”;*
- VISTO:** *l’art. 16 del DPR n. 556/99, Regolamento di attuazione dell’art. 10 della Legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;*
- VISTA:** *la Legge 31 marzo 2000 n. 78, “Norme di delega in materia di riordino dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato”;*
- VISTI:** *i commi 568 e 569 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2006), recanti norme sull’autorizzazione al Ministero della Difesa (M.D.) a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;*
- VISTI:** *gli artt. 1, 2 e 4 del Protocollo d’Intesa del 24 marzo 1994 tra il Ministero della Difesa ed il Club Alpino Italiano, i quali regolano, tra l’altro, i rapporti di cooperazione reciproca in materia di soccorso alpino per la salvaguardia della vita di quanti operano, soggiornano o sono in difficoltà in ambiente montano;*
- VISTO:** *il DPCM 17/03/1998 – Gestione del trasporto aereo di Stato e di Governo nonché del trasporto aereo d’urgenza degli ammalati e traumatizzati gravi – norma in modo dettagliato le finalità d’istituto dell’A.M.;*
- VISTO:** *l’Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Difesa per disciplinare le modalità di attuazione del DPCM 17 marzo 1998, concernente la gestione dei servizi di trasporto aereo di Stato e di Governo nonché del trasporto aereo d’urgenza per il soccorso di ammalati e di traumatizzati gravi e per ragioni umanitarie;*
- VISTA:** *la Direttiva del PCM 21/11/2000 “Disciplina del Trasporto aereo di Stato per ragioni umanitarie”;*
- VISTO:** *l’Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa per disciplinare le modalità di attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2000 concernente la disciplina del trasporto aereo di Stato e per ragioni umanitarie;*
- VISTA:** *la Direttiva del PCM 21/09/2007 “Disciplina del Trasporto aereo di Stato”;*
- VISTO:** *il Regolamento Interministeriale (Interno, Sanità, Finanze, Marina Mercantile, Difesa) per il trasporto d’urgenza di ammalati e traumatizzati gravi del 1976 - norma le procedure d’impiego con le quali agisce l’A.M. nei casi specifici;*
- VISTA:** *la Direttiva SMD-G-006 – Edizione 1991- “Concorsi militari del tempo di pace” – al Titolo I, Capo IV definisce i concorsi delle FF.AA. nei casi di pubbliche calamità;*
- VISTA:** *la Direttiva SMD-OP/132/018642/0456.4-Edizione 1979 “Norme addestrative ed operative per il soccorso aereo terrestre”;*
- VISTA:** *la Direttiva SMA-OPR-54 - Edizione 2004 “Direttiva quadro per l’impiego degli aeromobili dell’Aeronautica Militare per compiti di concorso e compiti non d’Istituto”.*

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- *il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge n. 91 del 26 gennaio 1963 – Riordinamento del Club Alpino Italiano - e della Legge n. 776 del 24 dicembre 1985 - Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano-, ha il compito di provvedere all’organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;*

- *il C.N.S.A.S. ed il proprio Personale, ai sensi della Legge n. 18 febbraio 1992 – Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e per le agevolazioni delle relative operazioni di soccorso, impiegati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette; possono, altresì, fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza;*
- *il C.N.S.A.S., ai sensi della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 – “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile” – è riconosciuto a tutti gli effetti “struttura operativa nazionale” nell’ambito dell’Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;*
- *il D.P.R. 27 marzo 1992 – Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza – stabilisce all’Art. 3 che il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale “118”. Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell’ambito territoriale di riferimento;*

ATTESO CHE

- *con l’approvazione della Legge n. 74 del 21 marzo 2001 – “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” – sono state rivisitate le funzioni del C.N.S.A.S., ascrivendo allo stesso nuove competenze ed esclusive specificità e, in particolare, che:*
 - a. *La Repubblica Italiana riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) del Club alpino italiano (CAI).*
 - b. *Il C.N.S.A.S. provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre Amministrazioni o Organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del C.N.S.A.S..*
 - c. *Il C.N.S.A.S., quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della Protezione Civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell’ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.*
 - d. *Per lo svolgimento delle attività previste dalla lettera b., il C.N.S.A.S. opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.*
 - e. *Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.*
 - f. *Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S..*
 - g. *La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell’operatività dei tecnici e delle unità cinofile del C.N.S.A.S. sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui alla lettera k..*
 - h. *L’attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche, di cui al comma 1 della presente legge, sono attestati su apposito libretto personale.*

- i. *Le convenzioni previste alla lettera f. disciplinano la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del C.N.S.A.S..*
- j. *Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al C.N.S.A.S. la formazione tecnica specifica del proprio personale.*
- k. *Nell'ambito del C.N.S.A.S. sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:*
 - *scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;*
 - *scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;*
 - *scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;*
 - *scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;*
 - *scuola nazionale unità cinofile da valanga;*
 - *scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;*
 - *scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;*
 - *scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.*
- l. *Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.*
- m. *Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui alla lettera k.:*
 - *tecnico di soccorso alpino;*
 - *tecnico di elisoccorso;*
 - *unità cinofila da valanga;*
 - *unità cinofila da ricerca in superficie;*
 - *medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;*
 - *medico per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo;*
 - *tecnico di soccorso speleologico;*
 - *tecnico di soccorso in forra;*
 - *direttore delle operazioni di soccorso.*

ATTESO, ALTRESÌ, CHE:

- *la Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – ha sancito che “Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al C.N.S.A.S. del C.A.I. ed al Bergrettungs-Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS)” e che “al C.N.S.A.S. ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità”;*

CONSIDERATO CHE

- *seppur le responsabilità in materia di SAR attribuite alla Difesa (in particolare all'A.M.) ed al C.N.S.A.S. del C.A.I. siano distinte, la stretta e consolidata cooperazione instauratasi da decenni tra le due Organizzazioni risulta essere determinante per lo sviluppo sinergico ed efficace dell'attività di soccorso a favore della collettività curando, in ogni occasione, l'efficienza e la sicurezza degli interventi, specialmente quando trattasi di dover operare in territorio montano;*
- *è stata valutata la necessità di perfezionare, in relazione alle precitate nuove normative nazionali, la Convenzione stipulata a Vigna di Valle il 25 novembre 1960 tra il Comando Trasporto e Soccorso Aereo dell'Aeronautica Militare ed il Club Alpino Italiano, così come modificata il 20 dicembre 1970, per ciò che riguarda il Servizio di Ricerca e Soccorso in caso di incidenti aeronautici, di incidenti ed infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale;*

- l'attività di cooperazione, disciplinata dalla sopraccitata Convenzione tra l'A.M. e il C.A.I., per taluni aspetti, è d'interesse a tutte le Forze Armate;
- il protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa ed il C.A.I. stipulato il 24 marzo 1994:
 - all'art. 4 prevede, tra l'altro, che per sviluppare la collaborazione nel campo delle attività alpinistiche e del soccorso alpino il "Ministero della Difesa si impegna a fornire concorso di elicotteri, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritarie delle Forze Armate, per le attività di addestramento del personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nonché per le operazioni di soccorso negli incidenti in montagna";
 - all'art. 7 prevede che il concorso di personale e di mezzi previsto dall'art. 4 "è da intendersi concesso a titolo oneroso, parzialmente oneroso o gratuito a seconda o meno di ricadute a beneficio della Forze Armate specie in campo addestrativo, alle condizioni previste dalla specifica normativa vigente in materia per l'Amministrazione Difesa";
- per quanto riguarda le attività addestrative ed operative di soccorso è stata accertata la disponibilità del Ministero della Difesa – Forze Armate, a fornire il supporto al C.A.I. - C.N.S.A.S. in aderenza agli artt. 2, 4 e 7 del Protocollo d'Intesa sopra menzionato;
- il supporto fornito dalle Forze Armate al C.A.I. ha un effettivo ritorno addestrativo anche per il personale della Difesa impegnato nell'attività addestrativa ed operativa di soccorso in montagna;
- fermo restando quanto delineato dal citato Protocollo d'Intesa, sussiste la necessità di disciplinare nel dettaglio il rapporto di collaborazione tra il Ministero della Difesa – Forze Armate ed il C.A.I. – C.N.S.A.S nel campo del soccorso alpino;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Generalità

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente accordo.

Per l'esecuzione del presente accordo gli Enti interessati sono:

- per la Difesa: il Comando Operativo delle Forze Aeree dell'Aeronautica Militare;
- per il C.A.I.: il C.N.S.A.S. con le proprie Delegazioni di zona.

L'impiego del personale della Difesa deve conformarsi totalmente alle direttive in vigore delle singole Forze Armate.

In riferimento al Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa (M.D.) ed il Club Alpino Italiano (C.A.I.) del 1994, i rispettivi Rappresentanti hanno revisionato la "Convenzione SAR del 1970" con l'emanazione del presente "Accordo Tecnico SAR".

Il C.N.S.A.S., ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 247 del 6 marzo 1958 e delle ulteriori specifiche normative del settore, riconosce l'Aeronautica Militare quale "Ente a cui è prioritariamente deputata l'organizzazione, il funzionamento ed esercizio del Soccorso Aereo e del trasporto aereo, la direzione ed il coordinamento dell'impiego degli aeromobili del comparto Difesa in quelle attività che comportino il concorso di aeromobili di più Forze Armate".

Lo Stato Maggiore della Difesa, ai sensi della Legge n. 74/01 e della Legge n. 289/02, riconosce il C.N.S.A.S. quale organizzazione alla quale è deputato in forma prioritaria il "soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi ed il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario in territorio montano ed in ambiente ipogeo, oltre che il soggetto istituzionale che detiene funzioni di coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri Enti o Organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità".

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente atto disciplina i rapporti tra il Ministero della Difesa ed il C.A.I. in ordine:

- al concorso delle Squadre del C.N.S.A.S. in supporto alle esigenze del Servizio SAR dell'Aeronautica Militare per incidenti aeronautici su terra;

- all'impiego degli aeromobili del comparto Difesa (Esercito, Marina, Aeronautica), in supporto alle esigenze del C.N.S.A.S. per incidenti alpinistici, speleologici e speleosubacquei. In caso d'incidente ad aeromobile civile su terra l'Aeronautica Militare non è l'organizzazione responsabile a fornire il Servizio SAR ma fornisce il proprio concorso alle operazioni SAR Aeronautiche nell'ambito di tutta la FIR nazionale, operando in qualità di "Force Provider" di uomini e mezzi aerei SAR specializzati.

2. Il citato concorso / supporto è finalizzato:

- per effettuare su terra, da parte delle Squadre del C.N.S.A.S., la ricerca e/o il recupero di personale e/o materiali aeronautici a seguito d'incidenti aeronautici;
- a garantire il trasporto, a mezzo di elicotteri, di Squadre del C.N.S.A.S. in luoghi montani impervi o difficilmente raggiungibili in breve tempo, per consentire efficaci interventi di soccorso in caso d'incidenti alpinistici, speleologici e speleosubacquei;
- nell'ambito dell'attività addestrativa, per mantenere un adeguato grado di interoperabilità tra le due organizzazioni, ricercando utili sinergie per mantenere un'elevata capacità operativa congiunta, con lo scopo di consentire il soddisfacimento dei compiti istituzionali della Difesa e del C.N.S.A.S..

Art. 3

Obblighi delle parti contraenti

1. Nei casi di sinistri aeronautici su terra il C.N.S.A.S. interviene su richiesta della Direzione Operazioni Aeree Correnti (DOAC), del Comando Operativo delle Forze Aeree (COFA), con personale e mezzi forniti dalle Delegazioni di Zona del C.N.S.A.S., le quali si avvalgono sinergicamente dell'opera delle proprie strutture territoriali.

2. Nei casi di incidenti ed infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, su richiesta del C.N.S.A.S., la DOAC del COFA:

- dispone ed impiega, compatibilmente con i prioritari compiti d'istituto, gli aeromobili dell'Aeronautica Militare;
- richiede ed assume sotto il proprio controllo tattico, quando concesso e compatibilmente con i prioritari compiti d'istituto, gli altri aeromobili del comparto Difesa.

3. La direzione delle operazioni di Ricerca e Soccorso è devoluta:

- al COFA dell'A.M. nei casi d'incidenti aeronautici su terra;
- al C.N.S.A.S. nei casi d'incidenti di cui al comma precedente.

Il coordinamento delle attività degli aeromobili del comparto Difesa sarà compito della DOAC del COFA, mentre il coordinamento delle Unità terrestri sarà di pertinenza e competenza del C.N.S.A.S.. La struttura organica del COFA è riportata, per la parte di interesse, nell'allegato del presente accordo.

4. Le modalità per la richiesta di intervento per operazioni di Ricerca e Soccorso, sono le seguenti:

a. in caso di incidente aeronautico su terra, la DOAC del COFA richiederà al Delegato di Zona direttamente competente o per il tramite della Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) territorialmente interessata, l'intervento di squadre attrezzate segnalando a mezzo telefono con successiva conferma a mezzo fax o e-mail con ricevuta di ritorno:

- località dell'incidente o rotta presunta tenuta dall'aeromobile;
- natura dell'incidente o fase di "allarme aeronautico" in corso (Incerfa, Alerfa, Detresfa);
- caratteristiche peculiari dell'aeromobile (colore, forma, dimensioni);
- numero di persone a bordo dell'aeromobile;
- zone di probabilità (area di ricerca);

- mezzi interessati alle operazioni SAR, con loro eventuale recapito telefonico e nominativo radio;
 - necessità di supporto logistico (punti di atterraggio, illuminazione, scout da imbarcare per la ricerca aerea, mezzi di comunicazione, frequenza di coordinamento, ecc.);
 - ogni altro elemento ritenuto utile per le operazioni.
- b. In caso di incidente di cui al secondo comma, il Delegato di Zona, direttamente o tramite l'operatore del C.N.S.A.S. presso la Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 competente per territorio, richiede alla DOAC del COFA, l'intervento di aeromobili a mezzo telefono, con successiva conferma a mezzo fax o e-mail con ricevuta di ritorno, segnalando:
- località e zona dell'incidente;
 - natura dell'incidente;
 - numero di persone coinvolte nell'incidente;
 - natura dell'intervento richiesto (trasporto materiali, trasporto squadre soccorso, evacuazione feriti, ecc.);
 - condizioni meteo sulla zona di intervento;
 - ogni altro elemento utile per le operazioni.

La DOAC del COFA si riserva:

- di concedere l'intervento dei mezzi aerei dell'A.M.;
- e/o di verificare la disponibilità di aeromobili delle altre Organizzazioni del comparto Difesa,

dopo aver vagliato la situazione in rapporto alle possibilità tecnico-operative dei mezzi da impiegare ed alle condizioni meteorologiche della zona di intervento, tenuto anche conto delle necessità di diversificare le caratteristiche del mezzo aereo in ragione delle precipue finalità di effettuare ricognizioni e/o perlustrazioni oppure il trasporto di squadre/materiali del C.N.S.A.S..

5. Tutto il traffico radio-telegrafico, comprensivo di quello via fax ed e-mail, relativo alle operazioni di soccorso avrà la qualifica "O" (messaggi di Soccorso e Salvezza Vite Umane - S.V.H. - Sauvetage Vies Humaines) e, pertanto, dovrà essere effettuato con la procedura prevista per detta qualifica secondo le norme internazionali.
6. Ogni qualvolta una Delegazione o una Stazione di Soccorso Alpino e Speleologico, ovvero una Centrale Operativa del S.U.E.M. 118, viene a conoscenza di un incidente aereo verificatosi nella zona di propria giurisdizione, dovrà intervenire immediatamente con tutti i propri mezzi per le prime operazioni di ricerca e soccorso, dandone contemporaneamente comunicazione alla DOAC del COFA e al Comando Carabinieri prossimo al luogo dell'evento.
7. Ogni qualvolta la DOAC del COFA viene a conoscenza di un incidente di cui al secondo comma, in accordo all'art. 8 e 14 del Regolamento trasporti sanitari – Edizione 1976 allerta e/o impiega i mezzi disponibili, dandone contemporaneamente comunicazione con il mezzo più rapido al Delegato di Zona del C.N.S.A.S. direttamente o per il tramite della Centrale Operativa del S.U.E.M. 118 competente per territorio.
8. Entro il mese di aprile di ogni anno il C.N.S.A.S. provvederà ad inviare agli SS.MM. delle Forze Armate ed al COFA, gli elenchi aggiornati delle Delegazioni, e delle Centrali Operative del S.U.E.M. 118, ove presente il proprio operatore. Tali elenchi dovranno essere comprensivi di:
 - numero e ubicazione delle Stazioni di ogni Zona;
 - numero delle piazzole di elisoccorso operative e loro individuazione tramite coordinate geografiche e G.P.S. (Global Position System);
 - indirizzo postale ed e-mail, numero telefonico e fax di ogni Delegazione, ovvero del Delegato, dei Vice Delegati e dei Capi Stazione;
 - ogni altra notizia o elemento ritenuto utile per un efficace e pronto intervento (con particolare riguardo ai sistemi radio in dotazione).

Provvede inoltre, contestualmente al loro rinnovo, a dare notizia al COFA delle polizze assicurative attivate di cui al successivo punto 13.

9. *Il C.N.S.A.S. renderà disponibili attrezzature e materiali che possano essere lanciati/rilasciati dagli aeromobili utilizzati per le operazioni di soccorso.*

10. *Le Organizzazioni del comparto Difesa metteranno a disposizione del C.N.S.A.S., durante la fase corrente di operazioni reali o di esercitazioni, apparati radio portatili e ogni altro materiale eventualmente necessario e disponibile.*

11. *Verranno annualmente presi accordi diretti, in sede delle riunioni di cui al successivo comma 16, tra le Organizzazioni del comparto Difesa e il C.N.S.A.S. per l'effettuazione di esercitazioni programmate nella misura che sarà ritenuta opportuna. Lo scopo è quello di garantire un adeguato livello di interoperabilità fra le varie strutture e il mantenimento delle rispettive capacità operative.*

Le esercitazioni di ricerca e soccorso ad aeromobili saranno dirette dal COFA; quelle di ricerca e soccorso di cui al comma secondo saranno dirette dal C.N.S.A.S..

L'attività addestrativa congiunta fra singoli Reparti del comparto Difesa e strutture territoriali del C.N.S.A.S., sarà direttamente gestita dai rispettivi Alti Comandi di Forza Armata.

12. *Al fine di rendere più stretta la collaborazione operativa tra le rispettive organizzazioni, potranno essere:*

- *scambiate pubblicazioni, schemi, norme, manuali e schede tecniche riguardanti il soccorso in montagna e gli aeromobili impiegati;*
- *ceduti a titolo gratuito, se disponibili, materiali cartografici su idonei supporti cartacei o informatici;*
- *resi disponibili tecnici qualificati in occasione di corsi, convegni e conferenze.*

13. *Il C.A.I./C.N.S.A.S. stipula, rinnovandole alla scadenza, idonee polizze per assicurare il proprio personale contro gli infortuni connessi allo svolgimento delle attività previste dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S. e dalle leggi vigenti in materia, incluso l'eventuale infortunio aeronautico derivante dall'imbarco e trasporto su qualunque tipo di aeromobile impegnato in operazioni ed esercitazioni di soccorso, compresi gli infortuni occorsi durante l'utilizzo del verricello, del gancio baricentrico, della corda doppia ed ogni altro strumento e mezzo idoneo al soccorso ed addestramento all'esterno dell'aeromobile, e per la responsabilità civile derivante per danni cagionati a terzi.*

Relativamente allo svolgimento di esercitazioni congiunte con personale e mezzi dell'A.D., il C.A.I./C.N.S.A.S. provvede altresì a stipulare di volta in volta idonea polizza assicurativa per danni cagionati a terzi in nome proprio ma per conto e nell'interesse esclusivo del Ministero della Difesa.

Dell'avvenuta attivazione delle polizze di cui ai precedenti commi, il delegato di zona provvede dare riscontro al responsabile dell'A.D. dell'esercitazione.

14. *Per le sole finalità del presente Accordo e allo scopo di facilitare le comunicazioni durante la fase corrente delle operazioni di ricerca e soccorso, il C.N.S.A.S. può utilizzare le frequenze radio della Difesa impiegate per la missione. Con le stesse modalità e principi il C.N.S.A.S. autorizza le Organizzazioni del comparto Difesa all'uso delle proprie frequenze radio.*

15. *Allo scopo di verificare che le finalità e gli obiettivi del presente Accordo siano raggiunti e in linea con i criteri di efficienza, efficacia e sicurezza è istituita, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 8 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa ed il C.A.I. stipulato il 24 marzo 1994, una "Sottocommissione Tecnica SAR" permanente formata da 7 Rappresentanti:*

- *due designati dall'Aeronautica Militare;*
- *uno dall'Esercito Italiano;*
- *uno dalla Marina Militare;*
- *uno dal Club Alpino Italiano;*
- *due dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.*

La Sottocommissione viene formalmente convocata due volte all'anno con almeno 30 giorni di anticipo dalla data congiuntamente prescelta:

- *nel mese di Giugno convocazione e presidenza A.M. - COFA;*
- *nel mese di Novembre convocazione e presidenza C.N.S.A.S. - C.A.I..*

Eventuali incontri straordinari della suddetta Commissione potranno essere richiesti dalle parti a seguito di particolari/eccezionali esigenze. I verbali delle riunioni di cui sopra dovranno essere inviati a SMD e agli SS.MM. di Forza Armata al C.A.I. ed al C.N.S.A.S..

Della suddetta Commissione, almeno un membro dell'A.M. ed uno del C.N.S.A.S. - C.A.I. dovranno partecipare alle rispettive "principali" esercitazioni internazionali e nazionali in qualità di osservatori e valutatori delle procedure/tecniche in vigore.

16. *Le Parti si impegnano a cooperare ed addestrarsi in un'ottica di massima integrazione operativa dandosi reciprocamente atto che i materiali, le attrezzature e le procedure sono quelle di uso corrente ed impiegate dalle rispettive organizzazioni che se ne assumono le relative responsabilità.*

Art. 4

Oneri finanziari

Le Organizzazioni del comparto Difesa ed il C.N.S.A.S. si fanno carico di tutti gli oneri finanziari ed economici derivanti dalle attività di cui al presente accordo. In particolare:

- *nell'ambito dell'attività addestrativa congiunta, le due Organizzazioni assicurano la propria assistenza a carattere "oneroso" ovvero "non oneroso", nel rispetto di quanto statuito dall'art. 7 del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Difesa ed il C.A.I. stipulato il 24 marzo 1994 per quanto riguarda l'impiego di personale, aeromobili e mezzi;*
- *assumono l'onere del pagamento delle rispettive spese per le comunicazioni postali, telefoniche, telegrafiche e telematiche.*

Al fine del recupero di costi rilevati dalle Forze Armate, le parti, in primo luogo, valutano congiuntamente la possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 568 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e del relativo decreto interministeriale di attuazione 29 dicembre 2006, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 569 della stessa legge n. 266 del 2005, alla stipula di specifici atti negoziali di permuta di beni e/o servizi del C.N.S.A.S. di valore economico equivalente alle prestazioni rese dalle Forze Armate.

Nel caso in cui ciò non sia possibile o, comunque, si ritenga non conveniente il ricorso all'istituto della permuta, il C.N.S.A.S. provvede, nei termini indicati da ciascuna delle FF.AA. interessate, a corrispondere alle stesse gli importi corrispondenti al controvalore delle prestazioni fornite mediante versamento in conto corrente postale o conto corrente bancario presso la Tesoreria Provinciale.

Le sopraindicate modalità di recupero dei costi sostenuti dalle Forze Armate verranno seguite anche per il ristoro delle risorse tecnico logistiche impiegate in interventi eccezionali a favore del C.N.S.A.S..

Art. 5

Obblighi assicurativi e previdenziali

Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.

Inoltre, le Parti convengono che in caso di infortuni occorsi durante le attività previste dal presente accordo, si fa riferimento alle polizze assicurative stipulate dalle rispettive Organizzazioni. Si impegnano, altresì, a portare di volta in volta a conoscenza di ciò gli interessati.

Il personale della Difesa e quello del C.N.S.A.S., interessato alle attività oggetto del presente atto, rimane alle dirette dipendenze dell'Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporre insindacabilmente.

Art. 6

Responsabilità connessa con l'attività di volo

Qualora dall'attività oggetto del presente accordo, ed a seguito d'incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni al personale delle Parti contraenti, ciascuna Parte si fa carico dei danni occorsi al proprio personale, secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il risarcimento del danno nei confronti del C.A.I /C.N.S.A.S. e/o del personale appartenente allo stesso nel caso di comportamenti imputabili a dolo o colpa.

Fatto salvo quanto previsto per le esercitazioni di soccorso di cui all'art. 3 punto 13, qualora dall'attività oggetto del presente accordo, ed in particolare a seguito d'incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni agli aeromobili impiegati, a terzi trasportati non appartenenti alle Amministrazioni contraenti, a terzi trasportati non appartenenti alle Amministrazioni contraenti, a terzi sulla superficie o da urto tra aeromobili, ciascuna Parte si fa carico di tutti i danni causati dal proprio personale, fermo restando il diritto di rivalsa da parte dell'Amministrazione per il risarcimento del danno nei confronti del C.A.I /C.N.S.A.S. e/o del personale appartenente allo stesso nel caso di comportamenti imputabili a dolo o colpa.

Art. 7

Incidenti ed inconvenienti di volo

Le Parti convengono che gli incidenti e gli inconvenienti di volo connessi all'espletamento delle attività di cui al presente accordo saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva ISV-2, edizione 2000 e successivi aggiornamenti.

Art. 8

Salvaguardia dei compiti istituzionali

Le Forze Armate forniscono il concorso di cui al presente atto in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure fornite dal C.N.S.A.S., impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessario, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità.

Art. 9

Recesso unilaterale e sospensione temporanea

L'A.D. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal presente accordo:

- *informandone, anche con minimo preavviso, il C.N.S.A.S. per sopravvenuto interesse pubblico, per cause di forza maggiore o per inadempimento degli obblighi della controparte (in quest'ultimo caso dopo che sia rimasta senza effetto l'intimazione al rispetto delle suddette obbligazioni ai sensi dell'art. 1454 c.c.);*
- *informandone, con congruo preavviso (entro 90 giorni), il C.N.S.A.S. nel caso in cui la prosecuzione dell'accordo condizioni il preminente assolvimento dei compiti d'istituto da parte degli Enti e del personale delle Forze Armate, o per cause non dipendenti dalle Forze Armate.*

Il recesso può essere parziale ove riguardi il ritiro dalle attività oggetto della presente convenzione di una o più delle componenti aeree appartenenti a ciascuna F.A.

L'A.D. si riserva, inoltre, la possibilità di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dall'accordo per cause di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso.

Il C.N.S.A.S. rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento e d'indennizzo nonché di porre in essere azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni / concorsi oggetto dell'accordo, fatto salvo il diritto all'eventuale ristoro delle prestazioni già eseguite.

Art. 10

Risoluzione consensuale

Il presente atto può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto all'eventuale ristoro delle prestazioni già eseguite. In riferimento alle cause ed alle modalità di risoluzione dell'accordo si fa in ogni caso esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 11

Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro

Nelle relazioni di servizio, le Parti contraenti s'impegnano a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e le norme inerenti la tutela delle informazioni classificate e del Segreto di Stato, con particolare riguardo all'art. 256 e seguenti del Codice Penale, al R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 e alla L. n. 124 del 3 agosto 2007.

L'accesso di personale del C.N.S.A.S. alle aree, impianti e mezzi delle Forze Armate è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso la Difesa.

Art. 12

Attività svolte dal personale della Difesa

Il personale della Difesa chiamato a svolgere occasionalmente attività presso le strutture del C.N.S.A.S. deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità militare o civile competente ed il suo impiego può essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle attività istituzionali dell'A.D. che rivestono comunque carattere di priorità.

Art. 13

Registrazione ed eventuali oneri fiscali

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione dell'accordo, a termine della Legge n. 790 del 27.12.1975 e successive modificazioni, sono a totale carico della Controparte richiedente. Il relativo importo deve essere versato entro 5 giorni dalla data della stipula del presente atto sul c/c postale n. 871012, intestato alla Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale di Roma - via dei Mille, n. 52 sul Capo. XVI, Capitolo 3573 del bilancio d'entrata dello Stato. L'attestato di versamento deve essere consegnato allo Stato Maggiore Aeronautica – 6° Reparto.

Art. 14

Sottoscrizione dell'accordo

Il Club Alpino Italiano e l'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. delegano il Presidente del C.N.S.A.S. a sottoscrivere il presente Accordo ed a curarne la successiva divulgazione ed applicazione.

Lo Stato Maggiore Difesa delega lo Stato Maggiore Aeronautica a sottoscrivere il presente Accordo, con incarico al Comando Operativo delle Forze Aeree (COFA) di curarne la successiva applicazione.

Art. 15

Durata, vincolo alla preventiva approvazione, proroga o rinnovo

Il presente accordo entra in vigore dalla data della firma ed ha la durata di 4 anni. Alla scadenza si rinnova di volta in volta previo accordo tra le parti per un analogo periodo di tempo, fatta salva la possibilità, per ciascuna Parte, di proporre modifiche o di recedere dallo stesso, manifestando per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza all'altra Parte la volontà di recedere dall'accordo.

Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attività dei contraenti. Per quanto non previsto dal presente accordo, si fa esplicito riferimento alle vigenti leggi e normative in materia.

Qualunque divergenza riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo sarà affrontata e risolta tra le parti, ove possibile, a livello di Delegazioni locali del C.N.S.A.S. ed Enti Operativi delle Forze Armate, salvo che non sia ritenuto necessario il coinvolgimento delle Autorità Superiori.

Allegato: "Struttura organica del COFA (parte d'interesse)".

Sottoscritto in sei copie (SMD, SME, SMM, SMA, CAI, CNSAS).

Roma,

***PER LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE DELL'A.M.
(Gen. S.A. Giuseppe BERNARDIS)***

***PER IL CLUB ALPINO ITALIANO
IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL C.N.S.A.S.
(Piergiorgio BALDRACCO)***